



DECRETO N. ...636..... DEL ...11/09/2023.....

OGGETTO: Piano quinquennale di Gestione e Controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio regionale (2023-2027), approvato con D.G.R. n. 797 del 27.06.2023. Legge n. 157/1992 art. 19 e L.R. 50/93, art. 17. Approvazione modalità operative per il territorio ricadente nella Città Metropolitana di Venezia.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento, adottato ai sensi dell'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, il Direttore dell'Unità organizzativa "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria" approva le modalità operative per la gestione ed il controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio ricadente nella Città Metropolitana di Venezia a seguito di approvazione quinquennale di gestione e controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) (2023-2027) avvenuta con DGR n. 797 del 27.06.2023.

IL DIRETTORE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO VENATORIA

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 «Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 «Statuto del Veneto» e, in particolare, l'articolo 18 «Compiti dei Direttori di Unità Organizzativa», che, alla lettera a) del primo comma, dispone che i Direttori di Unità Organizzativa adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di propria competenza preventivamente individuati dal Direttore della struttura cui afferiscono e svolgono l'attività comunque necessaria al raggiungimento dei risultati di gestione per la struttura di competenza;

VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 «Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della soprammenzionata legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54» e sue successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 5 «Direttori di Unità Organizzativa»;

VISTA la DGR n. 571 del 4 maggio 2021 «Adempimenti connessi all'avvio della XI legislature e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.»;

VISTA la successiva DGR n. 715 del 8 giugno 2021, con la quale sono stati approvati gli assestamenti organizzativi delle strutture della Giunta regionale e delle competenze in adeguamento di quanto disposto dalla sopracitata DGR n. 571 del 4 maggio 2021;

Vista la DGR n. 1264 del 18 ottobre 2022 con la quale è stato conferito al dr. Lucio Della Bianca l'incarico di Direttore dell'UO Coordinamento gestione ittica e faunistico – venatoria e, da ultimo, la DGR 367 del 7 aprile 2023, con la quale è stato confermato, al dr. Lucio Della Bianca, l'incarico interinale di Direttore dell'UO Coordinamento gestione ittica e faunistico – venatoria;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;

VISTA la Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 «Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali»;

VISTO l'articolo 1 della Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 «Collegato alla legge di stabilità regionale 2017» che ha disposto di riallocare in capo alla Regione le funzioni non fondamentali già conferite, alla data dell'entrata in vigore della sopracitata legge, alle province e alla Città Metropolitana di Venezia individuate nel relativo Allegato A) comprese quelle in materia di caccia e pesca;

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 «Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25»;

VISTA la DGR n. 1079 del luglio 2019 «Funzioni non fondamentali – in materia di programmazione e gestione faunistico-venatoria ed ittica ed in materia di agricoltura – delle Province e della Città Metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" e della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché del conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25. Definizione del modello organizzativo.»;

RICHIAMATO il DDR n. 396 del 17 settembre 2021 del Direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria sono stati individuati, ai fini e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 18, lettera a), della LR n. 54/2012, gli atti e i provvedimenti amministrativi ex provinciali in materia di caccia e pesca, di competenza del Direttore della Unità Organizzativa «Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria», assegnando allo stesso la responsabilità dei relativi procedimenti;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.»;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio», s.m.i.;

RICHIAMATA la Legge regionale 28 gennaio 2022 n. 2, «Piano faunistico-venatorio regionale (2022/2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio», che ha approvato il Piano faunistico-venatorio regionale 2022-2027 (PFVR 2022-2027), con validità quinquennale e decorrenza dal 1 febbraio 2022;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 85 del 01 agosto 2023 avente ad oggetto: «Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022-2027. Esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale n. 148. Art. 8, comma 2, L.R. n. 50/1993. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 66)»;

ATTESO che con DGR n. 797 del 27 giugno 2023 è stato adottato il Piano quinquennale di controllo della volpe nel territorio regionale (2023/2027);

PRESO ATTO che il suddetto Piano:

- costituisce atto di supporto a strutture regionali competenti in materia faunistico-venatoria e ai Corpi o Servizi di Polizia Provinciale operanti nell'ambito di regime transitorio di cui alle L.R. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 secondo le Convenzioni stipulate tra la Regione del Veneto e le Province/Città Metropolitana di Venezia ovvero al Servizio ovvero al Servizio regionale di vigilanza qualora attivato, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 30/2016, nel periodo di vigenza del Piano. A tali Enti compete il controllo della Volpe in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 19, comma 2, della L. n. 157/1992, dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 50/1993
- costituisce cornice di riferimento per tutti gli «attori» a vario titolo coinvolti nell'attività di contenimento e controllo della specie Volpe;
- ha l'obiettivo di migliorare la densità della piccola selvaggina stanziale di interesse venatorio come Lepri e Fagiani nelle ZRC (Art. 11, L.R. n. 50/93), nelle aree di rispetto (Art. 21, comma 13, L.R. n. 50/93), nei Centri provati e pubblici per la riproduzione di fauna allo stato naturale (Artt. 13 e 31, L.R. 50/93) e all'interno delle AFV (Art. 29, L.R. 50/93);



ATTESO che il punto 6 della D.G.R. n. 797 del 27.06.2023 incarica la U.O. Coordinamento Gestione Ittica e Faunistico Venatoria all'esecuzione del Piano di cui trattasi mediante l'assunzione di atti amministrativi, coordinando su scala provinciale l'intervento dei soggetti attuatori mediante l'adozione di puntuali direttive operative ai fini dell'organizzazione e svolgimento degli interventi di controllo;

ATTESO altresì che, nell'ambito dell'attività di attuazione del Piano la U.O. Coordinamento Gestione Ittica e Faunistico-venatoria, organizza la formazione, qualora non possa desumersi già sussistente secondo le previsioni del Piano, degli Operatori resisi disponibili, ammettendo i soggetti che ne fanno richiesta, autorizzando successivamente gli Operatori disponibili individuati dal Comitato Direttivo dell'ATC territorialmente competente;

DATO ATTO che tra gli Operatori autorizzati al controllo della Volpe il Piano di cui trattasi individua:

- gli Agenti dei Servizi/Corpi di Polizia Provinciale;
- i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di polizza assicurativa in corso di validità espressamente autorizzati dalla Giunta regionale e direttamente coordinati dai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale;

CONSIDERATO che, ad esclusione del personale appartenente ai Corpi/Servizi di Polizia provinciale gli Operatori disponibili, per essere autorizzati devono partecipare alla formazione di base organizzata dalla U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria;

PRESO ATTO che, per gli operatori già autorizzati al controllo della volpe dalle Amministrazioni Provinciali nell'ambito della operatività dei precedenti Piani di controllo approvati dalle Province, nonché iscritti negli elenchi provinciali degli operatori abilitati, la fase formativa può desumersi già sussistente;

RITENUTO, in base alle suddette premesse di approvare gli elenchi provinciali dei soggetti abilitati nell'ambito dei previgenti piani provinciali di controllo e di considerarli, nel loro insieme, quale primo nucleo di Operatori in possesso dei requisiti formativi e quindi autorizzabili al controllo della Volpe;

PRESO ATTO che il Piano di cui alla DGR 797/2023 individua nel Comitato Direttivo dell'ATC la figura deputata ad individuare e ad indicare alla U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria, nell'ambito dei soggetti inseriti nei predetti elenchi e che si rendano disponibili, gli operatori che effettivamente potranno operare all'interno del proprio territorio;

CONSIDERATO che nel caso di attività di controllo da svolgersi all'interno di Aziende Faunistico Venatorie e Centri privati/pubblici di produzione della fauna, secondo le condizioni previste dal Piano, l'individuazione degli Operatori incaricati deve ritenersi demandata al Concessionario dell'Istituto privatistico dovendo intendersi l'indicazione dei soli ATC/CA, contenuta nel Piano, riferita all'Organo decisionale dell'Istituto venatorio con competenza sul territorio;

RITENUTO quindi necessario che gli ATC/CA/AFV/Centri privati/pubblici di produzione della fauna, per consentire l'avvio del suddetto Piano quinquennale, presentino, secondo il modello allegato (**Allegato A**), l'istanza contenente l'elenco degli Operatori muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria e di polizza assicurativa in corso di validità e già inseriti nell'elenco provinciale degli operatori abilitati al controllo della volpe, da autorizzare all'attività di controllo della volpe ai sensi del vigente Piano regionale;

ATTESO che le eventuali istanze proposte dai suddetti ATC/CA/AFV/Centro privato/pubblico di produzione della fauna dovranno essere inoltrate e condivise anche con le Polizie Provinciali territorialmente interessate ed eventualmente corredate dalla sottoscrizione del Protocollo Operativo, qualora previsto dal Corpo/Servizio di Polizia Provinciale, da parte di ciascun Operatore indicato;

RITENUTO di stabilire che tutti i soggetti autorizzati al controllo della volpe sono tenuti a rendicontare, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai competenti Corpi/Servizi di Polizia provinciale e per conoscenza alla UO Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria gli esiti delle operazioni di controllo dell'anno precedente comunicando, attraverso il modello allegato (**Allegato B**), quanto di seguito riportato:

- data di abbattimento,



- denominazione e tipo di istituto di abbattimento (ZRC, Area di rispetto, centro pubblico o privato di riproduzione della selvaggina allo stato naturale, AFV)
- metodo di abbattimento (in tana, abbattimento diretto durante mietitura, appostamento, alla cerca notturna, cattura mediante gabbia-trappole)
- strumento di abbattimento
- sesso capo abbattuto
- età capo abbattuto.

RITENUTO pertanto, al fine di dare attuazione al Piano di Gestione e Controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) di cui alla DGR 797 del 27 giugno 2023, di approvare le modalità operative di cui alle premesse unitamente agli allegati A) e B) che formano parte integrante del presente provvedimento, modalità che si intendono applicate al territorio della Città Metropolitana di Venezia;

Tutto ciò premesso;

DECRETA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le modalità operative per la gestione ed il controllo della Volpe (*Vulpes vulpes*) nel territorio ricadente nella Città Metropolitana di Venezia, come riportate nelle premesse del presente atto;
3. di approvare altresì il modello di “domanda di autorizzazione all’abbattimento della Volpe all’interno dei confini degli ATC/CA/AFV/Centri privati/pubblici di produzione fauna”, allegato al presente provvedimento facendone parte integrante (**Allegato A**);
4. di approvare, nelle more dell’adozione di una nuova scheda, l’allegato “Schema di rendicontazione-Volpe”, (**Allegato B**), che tutti i soggetti autorizzati al controllo della volpe sono tenuti a compilare ed inviare, entro il **31 gennaio di ogni anno**, ai competenti Corpi/Servizi di Polizia provinciale e per conoscenza alla UO Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria gli esiti delle operazioni di controllo dell’anno precedente;
5. di trasmettere, il presente provvedimento, agli ATC/CA/AFV/Centri privati/pubblici di produzione della fauna ricadenti nel territorio veneziano e alla Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Venezia, per quanto di rispettiva competenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio regionale;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammissibile, alternativamente, ricorso al Capo dello Stato entro i termini e con le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro i termini e con le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero rispettivamente entro il termine 120 (centoventi) o di 60 (sessanta) giorni;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

dr. Lucio Della Bianca
firmato digitalmente

